

DELIBERA n° 133 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX/ WIND TRE S.p.a.

GU14 / 289 / 18

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), *l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “Regolamento”*;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza di definizione della Sig. ra **XXXXXXXXXX** (di seguito istante) acquisita il 07.05.2018 *al n. prot. 23939*;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità
- CONSIDERATA** **la posizione dell’istante:**
- L’istante lamenta che a seguito dell’acquisto di un iphone 5, con rate di 24 mesi e addebito diretto su carta di credito, con codice mandato 8000640000034310290216 per un importo bimestrale di euro 82.32, lo stesso importo le viene addebitato anche dopo la scadenza naturale del contratto previsto nel mese di settembre 2015. In data 03.08.2016 propone reclamo a mezzo A/R, ma senza sortire alcuna risposta. Nello stesso mese di settembre 2015 subisce la sospensione della sim.
- A seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, l’utente propone istanza di definizione in data 07.05.2018, mediante formulario GU14 con il quale chiede:
- i) il rimborso delle somme indebitamente prelevate da H3G sulla carta di credito, dopo la scadenza del contratto, ossia settembre 2015 e successivi bimestri;
 - ii) indennizzo per la sospensione della sim da settembre 2015, nonché per prelievi illegittimi e non dovuti.
- CONSIDERATA** **la posizione dell’operatore**
- La *Wind Tre spa* (di seguito Wind) nella propria memoria afferma che l’istante in data 29.9.2012 attiva la sim Power sciolta, con numero **XXXXXXXXXXXX** e con piano Top 800. Tale offerta non è associata ad alcun terminale ed è stata disattivata dal 30.06.2015 per portabilità verso altro gestore, senza essere sospesa dalla Wind. Wind sottolinea che nelle fatture relative al n. 338-2194571, oggetto di contestazione, non si rilevano importi pari ad euro 82,32 decurtati dall’operatore stesso. Nell’estratto conto depositato, la voce contestata si riferisce al codice mandato 8000640000034310290216 avente la dicitura “Corso Sempione”, elementi non riconducibili ai sistemi Wind Tre.
- CONSIDERATA** **la motivazione della decisione**
- Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria le richieste formulate dalla parte

istante non possono essere accolte, per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente si rileva che a fronte delle contestazioni dell'utente, l'operatore dia prova del contrario, l'utente ha l'onere di replicare sul punto. Nel caso di specie, l'utente nulla ha replicato in relazione alle contestazioni svolte dalla Wind, pur avendone facoltà entro il termine a tal fine concesso. Deve pertanto applicarsi quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Dai contratti depositati da parte dell'operatore si evince chiaramente che la sim oggetto di contestazione non è associata all'acquisto di alcun terminale, poiché trattasi di sim sciolta. Inoltre, dalla schermata relativa allo stato della sim, oggetto di contestazione, si apprende chiaramente che la sim viene attivata in data 29.09.2012 e viene disattivata in data 30.06.2015 e non come sostenuto dall'istante nel mese di settembre 2015. Dallo stesso reclamo proposto dall'istante in data 03.08.2016, si apprende, a conferma di quanto sostenuto dalla Wind, che vi è stata disdetta dell'utenza a seguito di cambio gestore, e non disattivazione da parte della compagnia telefonica convenuta. Dallo studio approfondito delle fatture contestate, relative alla numerazione XXXXXXXXXX, non si rilevano addebiti per importi di € 82.32 da parte della Wind sul conto dell'istante. Gli importi contestati non sono riferibili all'utenza XXXXXXXXXX. Inoltre, nell'estratto conto il codice mandato 8000640000034310290216 e la dicitura "*Corso Sempione*" non sono riconducibili ai sistemi Wind Tre, così come sostenuto dalla stessa convenuta.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ne consegue che le domande dell'utente devono essere rigettate nel merito, poiché documentalmente smentite dall'operatore.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di rigettare le istanze proposte dalla Sig.ra XXXXXXXXX nei confronti dell'operatore Wind Tre spa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 08/07/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

arch. Francesco Di Chiara

